



COMUNE DI SAN ZENONE AL PO
PROVINCIA DI PAVIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 DEL 25/05/2026

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE NELLE ACQUE DEL FIUME PO, DEL FIUME OLONA MERIDIONALE E DEL CANALE OLONA NUOVA

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 8 giugno 1982 n°470 “Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione” che all’art. 5 prevede che i Comuni provvedano alla delimitazione, prima della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del Sindaco, delle zone non idonee a balneazione ricadenti nel proprio territorio e l’apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione;

Vista la Legge 29 dicembre 2000 n. 422 avente ad oggetto “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000” il cui art. 18 apporta modifiche alle disposizioni contenute nel D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, concernente la qualità delle acque di balneazione;

Visto il D.Lgs. 116/2008 di attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che prevede che, qualora le acque non siano idonee alla balneazione, vengano posti in atto una serie di provvedimenti, quali la delimitazione delle zone interdette alla balneazione e l’informazione al pubblico;

Richiamata la nota della A.T.S. di Pavia protocollo 36601/2026 del 18/05/2026 avente per oggetto: “Adempimenti inerenti le acque di balneazione ai sensi del D.lgs. 116/2008 “attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE” – richiamo circa le competenze comunali e richiesta di riscontro relativamente ad eventuali episodi di annegamento” nella quale viene ricordato che nella Provincia di Pavia **non esistono punti di balneazione in acque superficiali** e viene chiesta l’adozione di specifica ordinanza di divieto di balneazione ;

Rilevato che nel Comune di San Zenone al Po scorrono i fiumi Po, Olona Meridionale e Canale Olona Nuova ed è pertanto opportuno che vengano disposti i provvedimenti di divieto di balneazione per detti corsi d’acqua e che in prossimità degli accessi e lungo le sponde vengano apposti i cartelli di divieto di balneazione;

Visto l’art. 6 comma 4 del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010;

Visto art. 50, comma 5 del D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000 e art. 117 del D.Lgs. n°112 del 31 marzo 1998;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e che qui s’intendono integralmente richiamati, il **divieto di balneazione** nel fiume Po, nel Fiume Olona Meridionale e nel Canale Olona Nuova, nei tratti che scorrono nel territorio del Comune di San Zenone al Po, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente e sino a specifica revoca.



COMUNE DI SAN ZENONE AL PO

PROVINCIA DI PAVIA

AVVERTE

La Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine che sono incaricate, ciascuno per quanto di competenza, di controllare il rispetto della presente Ordinanza.

È fatto obbligo alla cittadinanza di osservare la presente ordinanza e in caso di inottemperanza si provvederà ai sensi di Legge.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza:

- all'Albo Pretorio del Comune;
- sul sito web istituzionale;
- in prossimità degli accessi e alle sponde dei corsi d'acqua interessati mediante il posizionamento di appositi cartelli indicativi ed informativi.

DISPONE INOLTRE

La trasmissione della presente ordinanza:

- alla Polizia Locale;
 - all'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia – SC igiene e Sanità Pubblica Salute Ambiente
- PEC: protocollo@pec.ats-pavia.it
- al Ministero della Salute mediante caricamento, nell'apposita sezione online, sul portale <http://www.salute.gov.it/AcqueInserimentoOrdinanze>

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO

Dott. Arch. Simona Granata

Documento firmato elettronicamente